

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) BARILLA' | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - FERRETTI ROBERTO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

Con ricorso ricevuto in data 09/03/2020, la parte ricorrente, qualificatasi come titolare di due buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla Serie Q/P ed emessi nel 1987 dall'intermediario resistente, ha dedotto che, a fronte della sua richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario le aveva prospettato la liquidazione di una somma inferiore a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli. Più precisamente, l'intermediario (i) aveva calcolato un rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno inferiore a quello pattuito e (ii) aveva applicato la ritenuta fiscale sugli interessi.

Ciò premesso, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare:

- il suo diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo i parametri indicati a tergo dei buoni con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno di durata degli stessi, oltre interessi legali, e
- l'esenzione dalla ritenuta fiscale dei rendimenti relativi ai buoni in questione.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato, tra l'altro, che:

- sebbene fossero stati emessi utilizzando moduli della precedente Serie P, i buoni di cui al ricorso dovevano considerarsi a tutti gli effetti come appartenenti alla Serie Q, collocata nel periodo compreso fra il 01/07/1986 ed il 31/10/1995, in quanto il timbro



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

apposto sul fronte dei buoni stessi recava la dicitura “Serie Q/P” e quello apposto sul retro recava i nuovi tassi d’interesse riconosciuti nel corso del primo ventennio di durata dei buoni stessi;

- l’art. 5 del d.m. 13/06/1986, istitutivo della Serie Q, preveda che non fosse necessario apporre alcun timbro che modificasse gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nell’ultimo decennio di durata dei buoni in questione, poiché il relativo sistema di calcolo rimaneva invariato, in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per i buoni in esame, al 12% annuo indicato nel timbro (e non al 15% originariamente previsto dal modulo);
- il rendimento della serie dei buoni era strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al compimento del 20° anno.

Ciò premesso, l’intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’intermediario, ribadendo e precisando i propri argomenti.

DIRITTO

1. – Oggetto della controversia sono due buoni fruttiferi della Serie Q/P emessi dall’intermediario resistente nel 1987, rispetto ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata secondo le indicazioni stampate a tergo di essi.

Ciò premesso, osserva il Collegio che nessuno dei buoni fruttiferi in questione reca un timbro che modifica gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l’unico riferimento al rendimento relativo a tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo dei buoni stessi, ove si legge, *“più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Come in precedenza più volte affermato da questo Arbitro, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi (come nel caso di specie), si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell’attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all’emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).



Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

L'indirizzo interpretativo dei Collegi territoriali dell'ABF è stato recentemente confermato dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, la quale così si è espressa: *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”*.

2. – Venendo a considerare la seconda domanda formulata dalla parte ricorrente volta ad ottenere l'accertamento dell'esenzione alla ritenuta fiscale del rendimento dei buoni fruttiferi di cui trattasi, deve il Collegio osservare quanto segue.

L'art. 31 del d.P.R. 29/09/1973, n. 601, disponeva (e tuttora dispone) che *“sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazione statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio”*.

L'esenzione dalla tassazione degli interessi sui buoni fruttiferi è venuta meno con l'entrata in vigore del d.l. 19/09/1986, n. 556, convertito con modificazioni nella l. 17/11/1986, n. 759, il cui art. 1, comma 1, prevede che *“agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero”*.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo precisa, tra l'altro, che *“sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà [cioè, al 6,25%, n.d.r.] relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”*.

Il sopra citato termine del 30/09/1987 è stato anticipato al 24/09/1987 dall'art. 7 del d.l. 24/09/1987, n. 391, e poi ulteriormente anticipato al 31/08/1987.

Consegue da quanto precede che:

- i buoni emessi fino al 20/09/1986 erano esenti da ritenuta fiscale;
- quelli emessi dal 21/09/1986 al 31/08/1987 erano soggetti ad una ritenuta fiscale dimezzata (cioè, pari al 6,25%) e



- quelli emessi dopo il 01/09/1987 (come quelli di cui al ricorso) erano soggetti alla ritenuta fiscale del 12,5%.

È importante notare che le modificazioni della disciplina fiscale di cui si è detto non hanno inciso sul regime della capitalizzazione degli interessi maturati nel corso del primo ventennio di durata dei buoni trentennali (cioè, degli unici interessi soggetti a capitalizzazione).

Tale regime è stato invece modificato dall'art 7, ultimo comma, del d.m. 23/06/1997, n. 1200900, il quale ha previsto che *“per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere ‘Q’, ‘R’ ed ‘S’ emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”*.

L'efficacia retroattiva di tale norma secondaria si poggia sull'art. 173, comma 1, del d.P.R. 29/03/1973 (Codice postale), il quale – prima della sua abrogazione ad opera dell'art. 7 del d.lgs. 30/07/1999, n. 284 – prevedeva che *“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”* (sottolineatura aggiunta).

È opportuno ricordare che l'efficacia retroattiva delle modifiche peggiorative dei rendimenti dei buoni fruttiferi introdotte a norma del richiamato art. 173 Cod. post. è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 20/02/2020. Con tale sentenza, la Corte, chiamata a valutare la legittimità costituzionale del suddetto art. 173 rispetto agli artt. 3, 43, 47 e 97 Cost., ha infatti dichiarato la questione in parte inammissibile e in parte non fondata, evidenziando che la norma impugnata si basava su un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e le esigenze di contenimento della spesa pubblica (sulla legittimità del meccanismo di etero-integrazione postuma e peggiorativa delle condizioni economiche dei buoni fruttiferi si vedano anche le decisioni del Collegio di coordinamento dell'ABF n. 6142/2020 e n. 5675/2013).

Occorre poi considerare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità e dell'ABF, i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito e che tale natura giuridica è compatibile una modifica unilaterale delle condizioni riportate sui loro moduli ad opera di un provvedimento normativo di natura secondaria.

Si deve infine ricordare che l'art. 7, comma 3, del sopra richiamato d.lgs. 30/07/1999, n. 284, che ha abrogato l'art. 173 Cod. post., ha stabilito che i rapporti in essere alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi continuassero ad essere regolati dalle norme anteriori e, quindi, per quanto in questa sede interessa dai decreti ministeriali sopra citati (cfr. sul punto Cass. S.U., 11/02/2019, n. 3963).

La seconda domanda formulata dalla parte ricorrente non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA